

BOM VI

Sentenza n. 12997/2021 pubbl. il 27/07/2021

RG n. 36848/2018

Repert. n. 14419/2021 del 27/07/2021

ORIGINALE



[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Fabrizio GANDINI, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n°. 36848-/2018 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 28 aprile 2021 vertente

**TRA**

[REDACTED] C. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] ROMA, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in opposizione

**OPPONENTE**

**E**

[REDACTED] G. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA CARLO MIRABELLO, 17 ROMA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio ZARDO, Giobbe ZARDO e Roberta NERI per procura a margine della comparsa costitutiva

**OPPOSTO**

**Conclusioni:** all'udienza del 28 aprile 2021 le parti concludevano come in atti.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - N. G. CA. 3. Serial#: 693b6bda894060cc6c77995b28902423

1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132 n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. In via pregiudiziale deve rigettarsi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opponente.
3. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: "nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente" (Cass. 14.514/2017).
4. Nel caso che ci occupa la parte opposta ha prestato la propria opera professionale in due procedimenti penali nei quali l'opponente è stato imputato per fatti inerenti la sua professione di farmacista-rappresentante di farmaci (cfr. i capi di imputazione dei due procedimenti penali). Non sussistono pertanto i requisiti soggettivi per l'applicazione del foro speciale ed inderogabile previsto dall'art.66 bis d.lgs. 206/2005.
5. Nel merito la parte opponente ha eccepito la pattuizione del corrispettivo per "la fase di merito del processo penale [REDACTED] RGNR della Procura della Repubblica di Roma" come da doc.3 della scrittura privata da quella parte sottoscritta, ma non datata (cfr. il doc.3 opponente).
6. Ritiene il giudice che parte opposta avesse accettato la proposta di parte opponente. Ciò risulta, in modo non equivoco, dalla raccomandata A/R inviata da parte opposta in data 27 dicembre 2016 (doc.5 opponente), nella quale viene espressamente richiamata la precedente pattuizione del compenso come da scrittura sottoscritta dalla parte opponente. Scrittura che viene non solo richiamata, ma anche allegata alla raccomandata de qua.



7. Dalla medesima documentazione prodotta dalla parte opponente risulta però che dopo la pattuizione del compenso nei termini sopra prospettati, le parti si accordavano nel senso della cessione pro solvendo del credito riconosciuto a parte opponente per l'ingiusta detenzione patita, pari ad euro 20.768,00. La proposta di parte opposta (doc.7 opponente), risulta accettata *facta concludentia* dalla sottoscrizione del modulo di pagamento sub doc.8 delle produzioni di parte opponente.

8. Tanto premesso, la cessione pro solvendo non si è perfezionata, per inadempimento del cedente (doc.9 opponente). Deve pertanto ritenersi che:

a) per effetto della proposta di parte opposta sub doc. 7 delle produzioni di parte opponente (accettata da questa come da doc.8), le parti abbiano inteso revocare la precedente pattuizione del compenso sub docc. 3 e 5 di parte opponente;

b) la cessione pro solvendo non si sia perfezionata, per inadempimento del cedente e dunque,

c) tra le parti non sussista alcuna pattuizione del corrispettivo ai sensi e per gli effetti dell'art.2233 co.1 c.c.

9. Deve pertanto procedersi alla liquidazione del compenso secondo i criteri residuali previsti dall'art.2233 co.1 c.c.

10. Parte opponente non ha contestato in modo specifico le somme pretese per ciascuno dei singoli procedimenti e per le singole fasi, come dedotte da parte opposta nel ricorso per decreto ingiuntivo ed in comparsa di costituzione e risposta.

11. Trattandosi di eccezione in senso stretto, questo Giudice non può pertanto sindacare *ex officio* la congruità delle somme pretese con riferimento alle attività in concreto svolte.

12. Per questi motivi, revocato il decreto ingiuntivo opposto, i compensi per tutte le prestazioni giudiziali penali dedotte in giudizio



possono liquidarsi in euro 32.959,00 oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali, come da prospettazione di parte opposta.

13. Parte opposta ha ammesso di aver ricevuto acconti per complessivi euro 9.506,00.

14. Per questi motivi la parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di euro 23.453,00 oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali. Nonché interessi legali dal deposito di questa sentenza (quale momento di liquidazione del diritto) al saldo effettivo.

15. Le spese seguono la soccombenza. Avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dal D.M. 55/2014 ed alla Tabella al medesimo allegata, come modificati dal D.M. 37/2018 (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00; valori medi per le fasi di introduzione, studio, trattazione/istruttoria e decisionale) il compenso viene liquidato in euro 4.835,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali ex art.2 co.2 D.M. 55/2014. Nonché contributo unificato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente;



revoca il decreto ingiuntivo opposto;

liquida il compenso spettante a parte opposta per tutte le prestazioni dedotte in giudizio in euro 32.959,00 oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali e, detratti gli acconti ricevuti

condanna la parte opponente al pagamento della somma di euro 23.453,00 oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali; nonché interessi legali dal deposito di questa sentenza (quale momento di liquidazione del diritto) al saldo effettivo;

condanna la parte opponente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, il 27/07/2021.

**IL GIUDICE**

**Fabrizio GANDINI**

